

N. 1853

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori D’ALÌ, CENTARO, LA LOGGIA  
e SCHIFANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1996**

—————

Norme a tutela e garanzia del diritto al risarcimento del  
danno a favore delle vittime e dei familiari delle scorte

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Recenti fatti luttuosi in Trapani, che si aggiungono ad altri incidenti, anche con conseguenze mortali, hanno riportato alla ribalta la problematica delle scorte e, più in generale, dei servizi di tutela addetti alla prevenzione dei rischi di attentati a magistrati od altri soggetti pubblici. L'utilità indiscutibile di tali attività non necessita di soverchie considerazioni, se solo si ha riguardo all'elevatissimo livello necessario a colpire bersagli dello Stato o altri soggetti a rischio con la possibilità di esito favorevole determinato. Le auto-bomba e l'eventuale attacco con armi anticarro o lanciamissili attingono un livello militare non difendibile neppure con i più potenti blindati in dotazione all'Esercito (dotato dei mezzi più progrediti).

L'attuale livello di sicurezza delle scorte, pertanto, comporta un ragionevole livello di tutela. Esso, nelle zone ad alto rischio di criminalità organizzata di stampo mafioso o diverso, deve ritenersi necessario per assicurare l'esercizio delle funzioni giurisdizionali con sufficiente tranquillità.

Lo svolgimento in concreto di tale attività di protezione, tuttavia, dovendo informarsi alla massima riduzione dei rischi di chi la esercita, comporta la violazione di varie norme ed in particolare di quelle del codice della strada.

In proposito, l'uso prescritto della luce intermittente e delle sirene non pone al riparo da rischi di incidente.

Muovendo dai presupposti che precedono, non possono tuttavia non considerarsi i rischi maggiori derivanti al cittadino dall'attività in parola di carattere straordinario, ma frequente in alcune città. La connotazione d'emergenza e l'imprevedibilità della situazione escludono una considerazione in termini ordinari degli incidenti e delle relative conseguenze, anche sotto il profilo del-

la valutazione della responsabilità e dell'eventuale concorso causale.

Poichè, per altro, la responsabilità va ascritta alla straordinarietà dell'attacco allo Stato da parte della criminalità organizzata e, quindi, alla necessità dell'apprestamento delle difese indispensabili, ben può attribuirsi alla medesima criminalità (anche di stampo mafioso e terroristico) la colpa, sia pure mediata, degli incidenti e delle relative conseguenze sia invalidanti che letali.

In questa ottica, le vittime di tali eventi ben possono equipararsi ai soggetti già indicati dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai fini dei benefici e delle elargizioni ivi previsti.

In tal guisa, il presente disegno di legge si propone l'estensione del risarcimento istituito con la normativa citata ai soggetti colpiti direttamente dall'attività di tutela, in quanto vittime mediate dell'attività criminale.

Risulta, infine, in seno al disposto dell'articolo 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, opportuna la specificazione della esclusione, anche a titolo di colpa, dell'eventuale involontario concorso nella causazione dell'evento dannoso da parte della vittima o del soggetto leso.

Ciò, allo scopo di delimitare ulteriormente e con maggiore precisione la valutazione del comportamento dei soggetti predetti ai fini della esclusione già prevista dalla legge affinché siano evitate interpretazioni giurisdizionali contrarie allo spirito della norma.

Le vittime ed i soggetti lesi sono, infatti, destinatari dell'elargizione e dei benefici in quanto tali, a prescindere da un concorso causale considerato in termini ordinari, proprio in virtù dell'origine, diretta o mediata, dell'evento dannoso, foriero di una valutazione di carattere straordinario da parte dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Le previsioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attività di tutela svolte da corpi dello Stato o comunque da soggetti pubblici, in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge stessa o di attentati alla sicurezza di soggetti pubblici o privati.

## Art. 2.

1. All'articolo 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, dopo le parole «l'eventuale involontario concorso» sono aggiunte le seguenti parole «,anche di natura colposa,».

## Art. 3.

1. La presente legge si applica a tutti gli eventi di cui all'articolo 1 verificatisi dopo la data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

